

Potere sostitutivo in caso di inerzia

Individuazione del soggetto titolare ed esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.

Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia - Art. 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Art. 5, co. 4, del D.Lgs. 33/2013.

La nuova disciplina sul procedimento amministrativo ha rafforzato le garanzie dei privati contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nei procedimenti che li vedono interessati, prevedendo l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario responsabile.

Con Delibera di G.C. n. 67/2016, disponibile in allegato, il Segretario generale pro tempore del Comune è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo, a cui il cittadino può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.

Il privato può inoltre ricorrere al titolare del potere sostitutivo anche nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico di cui all'art. 5 co. 4 del [D.Lgs. n. 33/2013](#) sulla trasparenza amministrativa.

Le richieste di intervento sostitutivo possono essere inoltrate, utilizzando il modello disponibile:

- all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it
- all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.simaxis.or.it
- a mezzo posta all'indirizzo: di cui al modello allegato
- direttamente al Protocollo negli orari di apertura dell'Ufficio (10/13,30)
- a mezzo fax: al n. 0783 4069228.